

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI ALTERNATIVI RISERVATI APERTI SYMPHONIA  
ARBITRAGE E SYMPHONIA EQUITY LONG/SHORT**

**INFORMATIVA AI PARTECIPANTI**

Torino, 14 Dicembre 2015

Gentile Partecipante,  
con la presente siamo a comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 3.12.2015 ha deliberato le modifiche, di seguito descritte, al Regolamento dei Fondi Alternativi riservati aperti Symphonia Arbitrage e Symphonia Equity Long/Short.

Le modifiche si sono rese necessarie in quanto (i) in data 21 ottobre 2015 Goldman Sachs International ha comunicato il recesso dal vigente contratto di Prime Broker per i predetti fondi a far data dal 01.01.2016 e (ii) la Banca depositaria State Street S.p.A. ha comunicato che in data 6.7.2015 si è perfezionata la fusione per incorporazione di State Street Bank SpA in "State Street Bank GmbH" e pertanto tutti i rapporti contrattuali sono stati trasferiti ex lege in State Street Bank GmbH, succursale italiana.

E' inoltre stata colta l'occasione per introdurre una precisazione relativa ai limiti di investimento in prodotti finanziari non negoziati sul mercato regolamentato volta a consentirLe una migliore comprensione delle caratteristiche del Fondo.

**Parte A – Scheda Identificativa**

Banca Depositaria: è variata la denominazione sociale, il codice di iscrizione al Registro delle Imprese che ora coincidono con il codice fiscale e la partita iva;

Prime Broker: a seguito della disdetta dal contratto di Prime Broker, Symphonia SGR non si avvarrà più di tale servizio. Nel Regolamento quindi sono stati espunti tutti i riferimenti.

**Parte B - Caratteristiche del Fondo**

**1.1.1 Oggetto**

E' stato specificato che nel calcolo del limite del 20% dell'investimento in strumenti finanziari non negoziati sul mercato regolamentato non viene computato l'investimento in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.

Nei paragrafi 1.2.2 Leva finanziaria e 1.2.4 Fattori di rischio - Vendita allo scoperto sono stati eliminati i riferimenti al Prime broker.

Tutte le predette modifiche sono già efficaci ad eccezione di quelle relative al Prime Broker che entrano in vigore dal 1.1.2016; per una migliore comprensione delle stesse si rinvia al Testo a fronte allegato alla presente comunicazione.

Cogliamo infine l'occasione per inoltrare copia aggiornata dell'Informativa Precontrattuale, che sostituisce la versione a Sue mani, di cui Le preghiamo di prendere visione specie con riferimento al paragrafo relativo all'Informativa in merito alla prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento (c.d.BRRD).

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, La invitiamo a rivolgersi al Suo ente collocatore/*private banker* di fiducia.

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Symphonia SGR  
(l' Amministratore delegato Paolo D' ALFONSO)



Allegati:

Allegato 1 : Testo a fronte del Regolamento dei Fondi Alternativi Riservati aperti Symphonia Arbitrage e Symphonia Equity Long/Short

Allegato 2: Informativa Precontrattuale

<p align="center"><b>REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI ALTERNATIVI RISERVATI APERTI</b></p> <p><b>Symphonia Arbitrage e Symphonia Equity Long/Short</b></p> <p align="center"><b>TESTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI ALTERNATIVI RISERVATI APERTI</b></p> <p><b>Symphonia Arbitrage e Symphonia Equity Long/Short</b></p> <p align="center"><b>TESTO IN VIGORE DAL 01.01.2016</b></p>
<p><b><u>Parte A Scheda Identificativa</u></b></p> <p>(...)</p> <p><b>Banca Depositaria</b></p> <p>State Street Bank S.p.A, con sede legale in Milano - 20125 - via Ferrante Aporti 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 80035550153, coincidente con il codice fiscale e avente partita IVA numero 01028240529 è la banca depositaria dei FIA (di seguito "Banca Depositaria"). Il sito internet della Banca Depositaria è <a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>. La Banca Depositaria è iscritta al n. 5461 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB.</p> <p>(...)</p> <p><b>Prime Broker</b></p> <p>Goldman Sachs International.</p> <p>Il prime broker offre servizi strumentali all'attività propria dei fondi alternativi nei mercati finanziari internazionali.</p> <p>Le principali attività del prime broker, individuate a scopo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il regolamento delle operazioni poste in essere dai FIA;</li> <li>b) il sub-deposito e l'amministrazione degli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio dei FIA;</li> <li>c) il prestito titoli;</li> <li>d) la concessione di finanziamenti finalizzati all'investimento in strumenti finanziari ovvero ad una più efficiente gestione dei FIA;</li> <li>e) informativa alla Banca Depositaria ed alla Società di Gestione inerente le operazioni effettuate dai FIA.</li> </ol> <p>(...)</p> <p><b><u>Parte B Caratteristiche del prodotto</u></b></p> <p>(...)</p> <p><b>1.1.1 Oggetto</b></p> <p><b>SYMPHONIA ARBITRAGE</b></p> <p>(...)</p> <p>2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA.</p> <p>Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati.</p>	<p><b><u>Parte A Scheda Identificativa</u></b></p> <p>(...)</p> <p><b>Banca Depositaria</b></p> <p>State Street Bank GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano - 20125 - via Ferrante Aporti 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero <b>08429530960</b>, coincidente con il codice fiscale e partita IVA è la banca depositaria dei FIA (di seguito "Banca Depositaria"). Il sito internet della Banca Depositaria è <a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>. La Banca Depositaria è iscritta al n. <b>5757</b> dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB.</p> <p>(...)</p> <p><b>Prime Broker – cancellato</b></p> <p>(...)</p> <p><b><u>Parte B Caratteristiche del prodotto</u></b></p> <p>(...)</p> <p><b>1.1.1 Oggetto</b></p> <p><b>SYMPHONIA ARBITRAGE</b></p> <p>(...)</p> <p>2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA.</p> <p>Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati <b>e in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.</b></p>

## **SYMPHONIA EQUITY LONG/SHORT**

(...)

2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA.

Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati.

(...)

### **1.2.2 Leva finanziaria**

(...)

La leva finanziaria deriverà principalmente dalla effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) negoziazione di contratti derivati;
- b) finanziamento di operazioni da parte del prime broker;
- c) prestito titoli per copertura di posizioni short (vendite allo scoperto);
- d) assunzione di finanziamenti per accrescere la possibilità di investire allo scopo di sfruttare opportunità di mercato ritenute favorevoli;
- e) assunzione di finanziamenti per soddisfare eventuali rimborsi senza dover chiudere prematuramente posizioni assunte.

(...)

### **1.2.4 Fattori di rischio**

#### **Vendita allo scoperto**

Ciascun FIA, per obiettivi di copertura o per altre finalità d'investimento, effettuerà operazioni di vendita allo scoperto. Una vendita allo scoperto implica la vendita di un titolo non posseduto dal FIA. Allo scopo di completare la transazione di vendita, il FIA deve prendere a prestito il titolo. Facendo ciò il FIA si obbliga a restituire il titolo al prestatore qualunque sia il prezzo del titolo nel momento in cui è dovuta la restituzione. Questa obbligazione è normalmente "collateralizzata", ovvero al FIA è richiesto di costituire a favore del prestatore un deposito in titoli o liquidità, anche per un importo superiore rispetto al valore di mercato del titolo prestato nel momento in cui viene accesa l'obbligazione. In tal caso i rischi sono altresì connessi alla teorica possibilità di insolvenza del soggetto (prime broker) che eroga i finanziamenti e che riceve in garanzia tutto o parte dei beni del FIA.

## **SYMPHONIA EQUITY LONG/SHORT**

(...)

2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA.

Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati **e in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.**

(...)

### **1.2.2 Leva finanziaria**

(...)

La leva finanziaria deriverà principalmente dalla effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) negoziazione di contratti derivati;
- b) prestito titoli per copertura di posizioni short (vendite allo scoperto);
- c) assunzione di finanziamenti per accrescere la possibilità di investire allo scopo di sfruttare opportunità di mercato ritenute favorevoli;
- d) assunzione di finanziamenti per soddisfare eventuali rimborsi senza dover chiudere prematuramente posizioni assunte.

(...)

### **1.2.4 Fattori di rischio**

#### **Vendita allo scoperto**

Ciascun FIA, per obiettivi di copertura o per altre finalità d'investimento, effettuerà operazioni di vendita allo scoperto. Una vendita allo scoperto implica la vendita di un titolo non posseduto dal FIA. Allo scopo di completare la transazione di vendita, il FIA deve prendere a prestito il titolo. Facendo ciò il FIA si obbliga a restituire il titolo al prestatore qualunque sia il prezzo del titolo nel momento in cui è dovuta la restituzione. Questa obbligazione è normalmente "collateralizzata", ovvero al FIA è richiesto di costituire a favore del prestatore un deposito in titoli o liquidità, anche per un importo superiore rispetto al valore di mercato del titolo prestato nel momento in cui viene accesa l'obbligazione. In tal caso i rischi sono altresì connessi alla teorica possibilità di insolvenza del **soggetto che** eroga i finanziamenti e che riceve in garanzia tutto o parte dei beni del FIA.